



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 30/12/2025

OGGETTO: CAPODANNO 2026. TERRITORIO COMUNALE - PRESCRIZIONI E DIVIETI SU CONSUMO ALCOLICI E SULL'UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO E PLASTICA.

Il Sindaco

Premesso che, nella Città di Oristano il Comune ha programmato i festeggiamenti per il Capodanno;

ritenuto opportuno adottare, particolari misure a tutela delle manifestazioni programmate, e dei partecipanti, garantendo i profili di ordine e sicurezza pubblica;

considerato che si stima una importante affluenza di persone e visitatori, nelle aree oggetto dei festeggiamenti, pertanto rendendo molto probabile un elevato consumo di bevande alcoliche in generale, con conseguente utilizzo di contenitori in vetro (bottiglie e bicchieri) i quali potrebbero essere oggetto di utilizzo atto a causare danni a beni pubblici e privati, nonché alle persone;

atteso che, il probabile aumento del consumo di prodotti alcolici, si protragga anche nelle ore notturne, determinando un incremento dei fenomeni di disturbo alle persone;

valutato altresì, che l'abbandono incontrollato e la rottura/distruzione dei contenitori in vetro nelle aree interessate dalle manifestazioni e limitrofe ad esse, costituisce un fenomeno difficilmente eliminabile, e nel lungo periodo, un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

ravvisata la necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza pubblica urbana integrata, impartendo prescrizioni a carattere generale relative sia al consumo di prodotti alcolici;

ritenuto opportuno, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica integrata e tutela dell'ambiente, adottare misure atte a evitare o contenere episodi di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e/o specifiche situazioni di minaccia all'incolumità pubblica;

richiamate:

1. la Deliberazione Giunta Comunale 207 del 07 novembre 2018, sulle direttive di indirizzo dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo di plastiche biodegradabili nel territorio, e per particolari eventi, con applicazione graduale degli indirizzi deliberati;
2. l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 23 agosto 2019, avente ad oggetto *"Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non bio"*, e ritenuto opportuno sensibilizzare la cittadinanza e i partecipanti alle manifestazioni all'osservanza delle relative prescrizioni;

ritenuto opportuno, alla luce del contenuto di cui alla deliberazione sopra citata, sensibilizzare l'utilizzo in

iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali, di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso;

visti:

1. l'articolo 54, commi 4 e 4 bis, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastare situazioni urbane di degrado, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool, comportamenti che possono danneggiare il patrimonio pubblico e privato, impedendone la fruibilità o determinando lo scadimento della qualità urbana;
 2. il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
- dato atto che si è trasmessa preventivamente al Signor Prefetto, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto legislativo 267/2000 così come modificato dall'articolo 6, comma 4, Decreto Legge 23 maggio 2008, numero 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, numero 125, il presente atto, per le eventuali valutazioni e disposizioni integrative;

visto lo Statuto comunale;

ordina

dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 6:00 del 1° gennaio 2026 le seguenti prescrizioni:

1. l'onere in capo a titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e distributori automatici, ivi compresi gli ambulanti situati nel territorio comunale di osservare:

A) IL DIVIETO DI VENDITA di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro, nonché in lattine metalliche e in bottiglie di plastica munite di tappo, per tutta la durata della manifestazione (che avrà inizio alle ore 22:00 fino alle ore 02:00) e all'interno del perimetro interessato come delimitato dai punti di controllo e filtraggio;

B) L'OBBLIGO di utilizzo di prodotti biodegradabili (certificati EN 13432) o di plastica riutilizzabile, nonché il divieto di utilizzo di posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso, durante le iniziative e le manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché all'interno degli edifici comunali, così come previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 19 del 23 agosto 2019, avente ad oggetto *"Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non bio"*, e l'obbligo di osservanza delle relative prescrizioni;

2. IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE di superalcolici in tutto il territorio del Comune di Oristano;

3. IL DIVIETO DI DETENERE bevande alcoliche, dalle ore 22:00 alle ore 02:00, nell'area della manifestazione e nel relativo perimetro, come delimitato dai punti di controllo e filtraggio, consentendo esclusivamente la detenzione di bottiglie di plastica senza tappo contenenti acqua o bevande analcoliche;

4. IL DIVIETO DI DETENERE bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro, nonché in lattine metalliche, nel centro storico della città;

dispone

che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Oristano, al Comando Provinciale ed al Comando Stazione di Oristano dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale, ai Dirigenti Comunali;

avverte

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

trasmette

la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua

attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4 , Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000;

informa

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sindaco

Sanna Massimiliano / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)